SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1965

(31ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifica degli articoli 64 e 65 del Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 » **(1389)** (*D'iniziativa dei senatori Torelli ed altri*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 385, 386, 387
MARTINEZ, *relatore* 386
MONNI 387
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . 387

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Ajroldi, Alessi, Angelini Armando, Azara, Caroli, Gramegna, Grassi, Magliano Giuseppe, Maris, Martinez, Monni, Pafundi, Pinna, Poët, Sand e Schietroma.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Torelli ed altri: « Modifica degli articoli 64 e 65 del Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 » (1389)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Torelli, Corbellini, Salari e Bussi: « Modifica degli articoli 64 e 65 del Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli articoli 64 e 65 del Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, sono sostituiti dal seguente:

« I contravventori alle disposizioni degli articoli 47, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del presente regolamento verranno puniti con la pena dell'ammenda fino a lire 20 000, salvo che i fatti costituiscano più gravi reati ».

M A R T I N E Z , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, dal titolo « Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia » entrò in vigore un gruppo di provvedimenti riguardanti: *a*) l'Amministrazione comunale e provinciale; *b*) la Pubblica istruzione; *c*) la Sanità pubblica; *d*) l'istituzione del Consiglio di Stato; *e*) le Opere pubbliche. Delle norme di cui alla lettera *e*) anzidetta, fanno parte la legge sui lavori pubblici e, al titolo V, le norme riguardanti le strade ferrate.

Successivamente il regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, approvò il Regolamento riguardante la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, del quale Regolamento il regio decreto 23 giugno 1895, n. 385, modificò l'articolo 56, avente per oggetto i biglietti ferroviari a prezzo ridotto, in certo modo completando gli aspetti vari che può assumere la recezione e l'uso illegali di biglietti del genere.

Come è conseguenziale, tutto quanto riguarda la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate dipende da norme risalenti a 92 anni addietro, 31 ottobre 1873, eccetto quanto riguarda l'articolo 56 che ebbe 22 anni dopo, il 23 giugno 1895, una inquadratura più concreta.

Lodevole è l'iniziativa dei colleghi, senatori Torelli, Corbellini, Salari e Bussi, di cui al disegno di legge che ci occupa, che si propone di sostituire le sanzioni penali portate dagli articoli 64 e 65 del regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687.

A mio avviso, però, sarebbe forse opportuna anche qualche altra modifica alle norme di tale regio decreto. Accennerò alle più rilevanti: all'articolo 51, sarebbe bene sopprimere nel primo capoverso il divieto per il quale: « Non è loro (ai viaggiatori) permesso fumare nelle sale d'aspetto... », trattandosi di un divieto ormai fuori del tempo, e sopprimere altresì tutto il penultimo capoverso: « I viaggiatori entreranno nelle vetture e ne usciranno dalla parte indicata loro dalle guardie »; all'articolo 52, nell'ultimo capoverso sarebbe opportuno sostituire le parole: « dati dal personale della strada » con le parole: « dati dal personale ferroviario »; all'articolo 53, si dovrebbe, a mio avviso, sopprimere le parole: « dalle Società », poichè non si comprende a quali società ci si volesse riferire.

Comunque, rispondente alla realtà nella quale viviamo è il fine del disegno di legge di fare rientrare tutti i reati previsti dal Regolamento ferroviario di cui trattasi fra quelli oblabili che, per ciò stesso, non si iscrivono nel certificato penale: per essi viene stabilita un'unica pena, quella dell'ammenda fino a lire 20.000.

Vi è infine da rilevare che nella relazione che accompagna il disegno di legge è detto che in tal modo si verrà ad alleggerire il lavoro delle Preture; a mio avviso, tale affermazione non è esatta — non ne voglio, peraltro fare un appunto agli onorevoli proponenti — poichè tali trasgressioni non verranno risolte in via amministrativa, ma — anche se oblabili — sempre attraverso la Magistratura e, quindi, attraverso le Preture, il cui lavoro, pertanto, non verrà affatto ridotto.

In conclusione, pur auspicando — come ho già rilevato — ulteriori modificazioni del summenzionato Regolamento, mi dichiaro favorevole all'accoglimento del provvedimento in esame nella sua attuale formulazione.

P R E S I D E N T E . Desidero far presente al senatore Martinez che non sembra

possibile apportare in questa sede le ulteriori modifiche al Regolamento da lui suggerite, trattandosi di materia che esce dalla competenza della nostra Commissione.

M O N N I . Il disegno di legge in questione è stato assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante soltanto perchè gli articoli 64 e 65 del Regolamento ferroviario concernono le sanzioni penali ai contravventori delle varie disposizioni in esso contenute; al contrario, le modifiche suggerite dal senatore Martinez, anche se indubbiamente di un certo rilievo e di un certo valore, non sono — come è stato giustamente rilevato dall'onorevole Presidente — di competenza della nostra, ma della 7ª Commissione.

Ritengo pertanto che sia opportuno approvare il disegno di legge nel testo attuale, lasciando ad altri l'iniziativa di proporre ulteriori modifiche alle norme vigenti in materia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Nel manifestare il consenso del Governo sul provvedimento in discussione, desidero sottolineare tuttavia l'attuale tendenza verso la depenalizzazione di numerose contravvenzioni. È stato infatti finalmente approvato in sede referente alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla depenalizzazione della maggior parte delle contravvenzioni derivanti dal Codice della strada e dai Regolamenti comunali e spero che anche l'Assemblea farà ad esso la stessa buona accoglienza. Se tale tendenza avrà quindi il conforto del Parlamento noi avremo fatto un passo piuttosto importante in questo campo: non solo le Preture verranno liberate da una notevole parte del loro lavoro, ma — come è stato già rilevato proprio in questa sede in occasione della discussione sul bilancio della Giustizia — il cittadino verrà sottratto all'incubo della macchia sul certificato penale per un reato di minime proporzioni, macchia che può costituire un impedimento quanto meno nelle carriere amministrative.

Ora, rispetto a quel provvedimento, noi introduciamo una modifica un poco più moderata, più timida, perchè invece di depenalizzare, stabiliamo soltanto che i reati di cui trattasi rientrano fra quelli puniti con la sola ammenda, permettendo ai trasgressori la possibilità di esercitare il diritto all'oblazione.

Il disegno di legge sulla depenalizzazione, peraltro, è in un certo senso un disegno di legge pilota, che evidentemente avrà bisogno di un certo periodo di rodaggio: il sistema in esso previsto, però, se dara buoni risultati nella materia alla quale lo abbiamo applicato, sarà suscettibile — almeno io lo auspico — di estensione anche ad altre materie, non esclusa quella ferroviaria. Ritengo quindi che sia opportuno approvare il provvedimento oggi in esame che rappresenta pur sempre un certo progresso, ferma restando però la possibilità di considerare in seguito l'utilità di fare in sede di depenalizzazione un ulteriore passo avanti.

P R E S I D E N T E . Tutta la Commissione è senz'altro d'accordo sul concetto testè espresso dall'onorevole Ministro.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari